



ACCORDO DI COLLABORAZIONE
(ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)
CUP H79C2000090002

Implementazione di strumenti e metodi di valutazione delle misure di mitigazione delle emissioni climalteranti in agricoltura, nell'ambito dei possibili interventi sostenuti dalla PAC e dallo Sviluppo Rurale.

Tra

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata "Regione", rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

E

l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente dell'Università di Padova, con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell'Università, 16, codice fiscale n. _____, di seguito denominata per brevità "DAFNAE", rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute dell'Università di Padova, con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell'Università, 16, codice fiscale n. _____, di seguito denominata per brevità "MAPS", rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

di seguito congiuntamente definite le "Parti".

PREMESSO CHE

a. Con Delibera della Giunta regionale n. _____ del _____ (Allegato A) è stato approvato il Progetto di ricerca e studio "Implementazione di strumenti e metodi di valutazione delle misure di mitigazione delle emissioni climalteranti in agricoltura, nell'ambito dei possibili interventi sostenuti dalla PAC e dallo Sviluppo Rurale";

b. l'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, dello Statuto di Ateneo "opera in un quadro di riferimento europeo e internazionale e in stretto rapporto con il territorio e con le sue istituzioni, con piena assunzione della propria responsabilità sociale. L'Ateneo valorizza rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio medesimo,". Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 "L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca, intende caratterizzarsi come università di ricerca, ne garantisce la piena libertà e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi pubblici e privati, in un quadro di riferimento nazionale e internazionale";

c. il ristoro delle spese originate dalle attività svolte sarà effettuato attraverso le risorse stanziate sul Bilancio regionale di previsione al Capitolo 12600 "Interventi regionali per favorire la ricerca e la



f9577c83



sperimentazione nel settore primario – art. 4, L.R. 09/08/1999, n. 32”, sarà pari al massimo ad euro 40.000,00;

d. la Regione del Veneto può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due Enti, senza prevedere un compenso ma il solo riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;

e. l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del art. 15 della legge n. 241/90;

f. il Dipartimento MAPS (nota prot.6622 del 3/11/2020) ed il dipartimento DAFNAE (nota prot. 3782, del 3/11/2020) hanno acconsentito ad attivare il rapporto di collaborazione ex art. 15 Legge 241/90 che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha proposto con nota prot 0463171 del 30/10/2020;

RICHIAMATO

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che promuove la conclusione di accordi tra amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

ATTESO CHE

Le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 non trovano applicazione agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati dall'articolo 5 del citato decreto, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici (cfr. ANAC parere sulla normativa n. 567 del 31 maggio 2017; Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178);

DATO ATTO CHE

La collaborazione tra la Regione, il Dipartimento MAPS e il Dipartimento DAFNAE nella presente convenzione operativa, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto dell'Accordo

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente schema di Accordo, unitamente al Programma delle attività.
- 2) La Regione del Veneto, i Dipartimenti MAPS e DAFNAE si impegnano a collaborare per la realizzazione del Programma "**Implementazione di strumenti e metodi di valutazione delle misure di mitigazione delle emissioni climalteranti in agricoltura, nell'ambito dei possibili interventi sostenuti dalla PAC e dallo Sviluppo Rurale**", finalizzato a migliorare la sostenibilità dei processi di difesa delle colture agrarie, di seguito denominato "Programma", come descritto nell'Allegato A della DGR _____ del _____.
- 3) I Dipartimenti MAPS e DAFNAE dichiarano di conoscere il Programma in argomento, che qui



f9577c83



si intende integralmente richiamato e trascritto anche se non materialmente allegato.

- 4) L'aggiornamento del Programma, a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

ART. 2 – Programma di attività

- 1) I Dipartimenti MAPS e DAFNAE si impegnano a rispettare le tempistiche relative alla consegna degli elaborati da svolgere e presentare alla Regione secondo il Programma dettagliato dall'Allegato A alla Dgr n. _____ del _____.
- 2) La Regione del Veneto si impegna a collaborare con i Dipartimenti MAPS e DAFNAE sulla base delle attività dettagliate dal Programma.
- 3) Viene fatta salva la possibilità di concordare tra le parti, durante le fasi di svolgimento del Programma, revisioni di lieve entità alle attività previste, qualora se ne presentasse la necessità o l'urgenza.

ART. 3 – Referenti del Programma

- 1) Il responsabile del Programma per la Regione è il dott. _____, direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.
- 2) Il responsabile del Programma per l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento DAFNAE è il prof. _____.
- 3) La responsabile del Programma per l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento MAPS è il prof. _____.

ART. 4 – Obblighi delle parti

- 1) La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle azioni del Programma, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l'analisi dei dati, l'implementazione di misure obbligatorie e volontarie nell'ambito della mitigazione dei gas climalteranti, la partecipazione alle attività di comunicazione e la diffusione dei risultati.
- 2) Il Dipartimento MAPS si impegna a mettere a disposizione le proprie esperienze e professionalità per lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui alle azioni indicate dal Programma, con riferimento ai rispettivi ambiti di competenza ivi indicati.
- 3) Il Dipartimento DAFNAE si impegna a mettere a disposizione le proprie esperienze e professionalità per lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui alle azioni indicate dal Programma, con riferimento ai rispettivi ambiti di competenza ivi indicati.
- 4) Le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dal Programma per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.
- 5) Le parti, ai fini del presente accordo, opereranno nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

ART. 5 - Durata

- 1) Il presente accordo di collaborazione entra in vigore a decorrere dalla data dell'atto di accettazione da parte dell'Università e ha durata fino alla presentazione della relazione finale da parte dei Dipartimenti.
- 2) Le attività previste dal presente accordo dovranno concludersi entro il 31/12/2020.
- 3) Eventuale proroga della durata o variazioni del presente Accordo potranno essere concordate tra le parti, previa richiesta scritta e motivata, da inviarsi tramite PEC prima della scadenza del Programma.

ART. 6 – Oneri

1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la realizzazione del Programma;

ART. 7 Rimborso delle spese sostenute



f9577c83



1. Per la realizzazione delle attività, i costi sono individuati in €50.000, di cui :
 - a. € 40.000 (comprensivi di ogni onere) a carico della Regione, quale ristoro delle spese sostenute dai due dipartimenti, per l'attivazione delle attività di progetto, suddivisi in 20.000 a ristoro delle spese sostenute dal Dipartimento MAPS e 20.000 a ristoro delle spese sostenute dal Dipartimento DAFNAE;
 - b. € 5.000 a carico del Dipartimento MAPS.
 - c. € 5.000 a carico del Dipartimento DAFNAE.
2. La Regione del Veneto, a fronte del regolare svolgimento delle attività di rispettiva competenza, si impegna a versare a:
 - a. Dipartimento MAPS una quota massima di euro € 20.000, comprensiva di ogni onere e spesa.
 - b. Dipartimento DAFNAE una quota massima di euro € 20.000, comprensiva di ogni onere e spesa.
3. Ai fini della rendicontazione della spesa, a mero ristoro delle spese attinenti al Programma, i Dipartimenti MAPS E DAFNAE dovranno presentare alla Regione Veneto regolare nota di addebito, con allegata la rendicontazione dell'attività svolta sulla base delle attività descritte nell'Allegato A alla Dgr _____ del _____. La rendicontazione dovrà riportare l'indicazione del codice CUP H79C20000090002.
4. Preso atto delle finalità istituzionali dell'accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di accordo di cooperazione fra due soggetti pubblici che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72, gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva.

ART. 8 – Tracciabilità dei flussi

1. Ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 2010 e s.m.i., si dichiara che il MAPS, il DAFNAE e la Regione del Veneto sono per legge inserite nella contabilità speciale in Banca d'Italia.

ART. 9 - Utilizzo dei dati raccolti, degli elaborati e dei risultati

1. Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito della presente convenzione saranno di proprietà di delle parti.
2. Il MAPS, il DAFNAE e la Regione del Veneto potranno pubblicare i risultati derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti al MAPS e DAFNAE e alla Regione del Veneto.
3. La pubblicazione e la divulgazione di documenti di qualunque tipo inerenti il "Programma", dei dati raccolti e delle informazioni emerse nel corso delle attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione, dovranno essere previamente concordate tra le Parti.
4. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente convenzione e si impegnano a darne evidenza, anche tramite l'utilizzo dei propri loghi.

ART. 10 - Responsabilità

1. Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dalle altre parti nell'ambito dell'attività riguardante la presente convenzione operativa.

ART. 11 – Riservatezza

f9577c83



1. Le parti si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGPR) e dal D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy).

ART. 12 – Recesso

1. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare alle altre parti con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio alle altre parti.
2. Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell'Ente le spese già sostenute o impegnate dai Dipartimenti che dovranno essere comunque riconosciute dalla Regione.

ART. 13 – Legge applicabile e controversie

1. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere durante lo svolgimento dell'attività;
2. In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo, presso il foro di Venezia.

ART. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso

1. Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012;
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i.;
3. L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale (per l'Università autorizzazione rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Padova il 20 febbraio 1991 prot. n 4443/91/2T) sull'originale della parte ultima firmataria presso la quale l'accordo viene perfezionato. Le spese contrattuali e fiscali eventuali che derivano dal presente Accordo sono a carico in parti uguali di MAPS e DAFNAE.

Per REGIONE del VENETO Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria Dott.....
Per UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente Dott.....
Per UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute Dott.....

